

**ALLEGATO "A"****DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO DELLA TIPICA FAUNA ALPINA NELLA STAGIONE 2007****A) – MODALITA' DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO:**

1. L'accesso ai piani numerici di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione venatoria in zona Alpi ed ammessi ad esercitare la caccia nei CA.
2. Il Comitato di gestione provvederà, per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte e lepre variabile, a rilasciare ad ogni singolo cacciatore che ne faccia richiesta scritta un apposito contrassegno inamovibile da apporre all'animale appena abbattuto.
3. Il Comitato di gestione predispone specifici tagliandi di uscita da consegnare ai cacciatori che esercitano il prelievo alle specie di tipica fauna alpina; i cacciatori medesimi devono imbucare i tagliandi all'inizio della giornata di caccia in apposite cassette; l'ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all'atto della consegna degli stessi tagliandi, nonché comunicata agli organi preposti alla vigilanza e alla Regione entro il 30 settembre. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni di minima: data, nome e cognome, località di inizio caccia.

**B) – MODALITA' DI PRELIEVO**

1. Ad abbattimento avvenuto, il cacciatore provvederà immediatamente all'apposizione del contrassegno inamovibile alla specie lepre al tendine dell'arto posteriore e alle specie coturnice, pernice bianca e fagiano di monte all'ascellare, ed alla rimozione dal contrassegno stesso delle tacche relative al giorno e mese dell'abbattimento; ai fini della verifica del completamento dei piani numerici di prelievo, il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto al centro di controllo dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda rilevamento dati. Tale scheda, compilata in ogni sua parte, avrà la seguente destinazione: l'originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare al cacciatore, una copia da trattenersi da parte del Comitato di gestione.
2. Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per ciascun CA e delle modalità previste nel presente provvedimento.
3. La Regione fornisce ai Comitati di gestione dei CA gli appositi contrassegni e le schede rilevamento dati. I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione del CA entro e non oltre il 15 febbraio 2008. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.
4. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di suddividere, qualora necessario, il prelievo complessivo concesso per la singola specie in distretti gestionali.
5. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie qualora si individuino zone che presentano un'elevata vocazionalità, o una facile accessibilità, o particolari criticità per le singole specie.
6. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di richiedere il versamento di una quota ai cacciatori che facciano richiesta di prelievo fino ad un limite massimo di 200 euro,.  
Tale quota può anche essere considerata una cauzione e restituita all'atto della consegna del capo abbattuto al centro di controllo.

I proventi derivanti da tali quote devono essere reimpiegati per miglioramenti ambientali finalizzati alla riqualificazione degli habitat per tali specie.

**C) – TUTELA DELLE SPECIE**

1. Il Comitato di gestione al tramonto di ogni giornata di caccia verificano il numero dei capi prelevati e, in prossimità del raggiungimento del piano di prelievo concesso (1-3 capi), mette in atto misure atte a evitare eventuali sforamenti del piano concesso, ivi compresa l’assegnazione nominativa dei capi rimanenti tramite sorteggio o l’eventuale chiusura anticipata del prelievo.
2. Al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del piano numerico il Comitato di gestione deve provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria a tali specie secondo le indicazioni previste al punto 6) – Pubblicità degli atti – del calendario venatorio per la stagione venatoria 2007/2008.
3. Il periodo di caccia consentito per tali specie è dal **3 ottobre** 2007 al **4 novembre** 2007.
4. Il Comitato di gestione, a seguito della verifica presso i Centri di controllo dell’andamento dei piani al termine del giorno **21 ottobre**, su indicazione dei coordinatori faunistici regionali, debbono immediatamente procedere alla chiusura dell’attività venatoria alle specie: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice e lepore variabile, nel caso in cui il numero dei capi presentati sia inferiore od uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità secondo le indicazioni previste al punto 6) – Pubblicità degli atti – del calendario venatorio per la stagione venatoria 2007/2008; nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato.
5. Il Comitato di gestione a conclusione del presente piano di abbattimento è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio 2008, le schede di rilevamento dati debitamente compilate e i dati desunti dalle schede stesse su supporto informatizzato (software banca dati faunistica).
6. Il Comitato di gestione è altresì tenuto a trasmettere entro il 30 dicembre 2007 i dati relativi alla pressione venatoria, secondo il seguente schema:

Cacciatori totali CA stagione 2007/08	Cacciatori che hanno ritirato il contrassegno	Cacciatori totali che hanno imbucato <small>(cioè hanno fatto almeno un'uscita)</small>	Cacciatori 1° giornata	Cacciatori 2° giornata	Cacciatori 3° giornata	Cacciatori 4° giornata	Cacciatori 5° giornata	Cacciatori 6° giornata	Cacciatori 7° giornata	Cacciatori 8° giornata	Cacciatori 9° giornata	Cacciatori 10° giornata
Cacciatori che hanno fatto una sola uscita	Cacciatori che hanno fatto due uscite	Cacciatori che hanno fatto tre uscite	cacciatori 4	cacciatori 5	cacciatori 6	cacciatori 7	cacciatori 8	cacciatori 9				